



1 luglio 2018

3/CS/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla  
Divisione Calcio a Cinque, al  
Dipartimento Interregionale e al  
Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE n. 3**

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
  - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
  - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
  - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)



1 luglio 2018

4//CS/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati L.N.D.,  
alla Divisioni Calcio a Cinque, al  
Dipartimento Interregionale e al  
Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N° 4

Oggetto: gare amichevoli e Tornei – Stagione Sportiva 2018-2019

Con la presente Circolare, si rinnova l'informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A. In tal senso, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 32, 34 e 35, del Regolamento della L.N.D..

Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti "visti per gara sportiva" (durata inferiore a 90 giorni), finalizzati all'ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti - ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. - non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.

Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile di voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Cosimo Sibia



1 luglio 2018

5/CS/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla  
Divisione Calcio a Cinque, al  
Dipartimento Interregionale e al  
Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi

### **CIRCOLARE n. 5**

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06/32822726), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)





1 luglio 2018

6 /CS/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. alla  
Divisione Calcio a Cinque, al  
Dipartimento Interregionale e al  
Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

### **CIRCOLARE n. 6**

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2018/2019, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Cosimo Sibilia



1 luglio 2018

**Ai Presidenti dei Comitati  
alla Divisione Calcio a Cinque  
al Dipartimento Interregionale  
al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro sedi**

## **CIRCOLARE N. 7**

**Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione - esercizio del diritto di cronaca/stagione sportiva 2018/2019**

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2018-2019, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

- a) Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al competente Comitato, Divisione o Dipartimento, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2018-2019.
- b) Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento allegato alla presente Circolare, unitamente a una copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritta per accettazione.
- c) L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. Il rilascio della necessaria autorizzazione è demandato alla competenza delle singole Società, le quali potranno negarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si attengono alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti conseguenziali.

d) Le Società potranno concedere in licenza alle Emittenti, esclusivamente a titolo oneroso e previa autorizzazione scritta del competente Comitato, Divisione o Dipartimento, i diritti di trasmissione delle intere partite dalle stesse organizzate, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere solo per trasmissioni in differita e nel rispetto degli accordi già stipulati dalla LND, anche per il tramite di LND Servizi S.r.l., e delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento. Restano escluse da tale previsione le partite afferenti ad attività di interesse nazionale (es. fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, fasi nazionali e gare di finale Juniores, Spareggi Seconda Classificate di Eccellenza e gare di play off) e le gare tra Società provenienti da regioni diverse che partecipano a campionati nazionali, essendo tali diritti gestiti in via esclusiva dalla Lega per il tramite di LND Servizi S.r.l. Resta inteso che l'autorizzazione potrà essere concessa a condizione che i diritti dei quali si chiede la disponibilità non siano già stati concessi a terzi in via esclusiva da parte della Lega o suoi aventi causa e che l'esercizio degli stessi diritti non risulti in conflitto con le strategie commerciali della Lega e delle sue aventi causa.

e) I diritti di cui alla precedente lettera d) potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva, ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla Società. Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione o concessione a terzi.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Cosimo Sibilia

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interesse del pubblico ad essere informato dell'andamento delle competizioni disputate nell'ambito della Lega stessa, e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle Società associate, ha predisposto il seguente

### **REGOLAMENTO**

1) Con il presente Regolamento la Lega Nazionale Dilettanti intende disciplinare, per la stagione sportiva 2018/2019, l'esercizio da parte degli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, canali social, etc., di seguito "Emittenti") del diritto di cronaca sportiva con riferimento alle gare disputate dalle Società associate alla Lega stessa.

2) La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2018/2019, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

**- per l'esercizio della cronaca radiofonica:**

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascuna gara;

**- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):**

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 3, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

4) Il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca e per la realizzazione del relativo materiale audio e/o video - entro i limiti di cui all'art. 2) - viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dal competente Comitato, Dipartimenti o Divisione a richiesta delle Emittenti che:

a) risultino autorizzate dalle competenti autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio dell'attività per la quale viene richiesto il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5, della Legge 3/2/1963, n. 69;

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963, n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento

d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta del Comitato, Dipartimento o Divisione competente viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente deve inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione, alla quale deve essere allegata:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento, esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'Emittente il nulla-osta, a valere fino al termine della stagione sportiva.

7) La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

a) non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione, del Comitato, del Dipartimento e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno 4 giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le Società dovranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta o lo stesso sia stato revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le Società potranno, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso allo stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.



9) I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro sono tenuti a non consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

12) Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

\_\_\_\_\_



1 luglio 2018

**Ai Presidenti dei Comitati  
alla Divisione Calcio a Cinque  
al Dipartimento Interregionale  
al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro sedi**

## **CIRCOLARE N.8**

**Oggetto: Rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019.**

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

### **Art. 1 ACCESSO AGLI STADI**

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9, della presente Circolare;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 8 del 5 luglio 2017.

## **Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA**

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante (nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare) e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

## **Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA**

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante (nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare) e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare.

## **Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO**

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

## **Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI**

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

## **Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI**

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

## **Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI**

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art.6, della presente Circolare.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

## **Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE**

L'art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

## **Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI**

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2018/2019.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dai rispettivi direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2018/2019; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2018/2019; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;



a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle società calcistiche ospitanti nel rispetto dell'art. 8 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;

a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di Accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3, della presente circolare;

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente circolare le società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1 bis del C.G.S.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Cosimo Sibilia